



MUNICIPIO GRAVESANO

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL PARCO E I CAMPI DA GIOCO COMUNALI DI GRAVESANO

IL MUNICIPIO DI GRAVESANO

Richiamati:

- gli articoli 43, 44, 48, 49, 50 e 53 del Regolamento comunale di Gravesano
- gli articoli 107, 145 e segg. della Legge Organica comunale
- gli articoli 23, 24, 25, 26 del Regolamento d'applicazione della Legge Organica comunale

ritenuto doveroso garantire a tutti i cittadini – in particolare ai bambini – la possibilità di fruire dello spazio pubblico, assicurando la massima vivibilità e sicurezza, emana la seguente Ordinanza inerente l'utilizzo del parco e i campi gioco comunali.

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente Ordinanza disciplina l'accesso e l'uso del parco e dei campi da gioco messi a disposizione dal Comune.

Art. 2 Definizione

1. I parchi giochi sono aree destinate allo svolgimento di attività ricreative, sociali, culturali e didattiche.
2. I campi da gioco sono aree destinate allo svago ed in particolare ad attività sportive.

Art. 3 Orari d'apertura

09:00 – 22:00 orario estivo (1. aprile – 31 ottobre)

09:00 – 19:00 orario invernale (1. novembre – 31 marzo)

Art. 4 Uso, responsabilità e danni

1. I parchi giochi e i campi da gioco devono essere utilizzati conformemente alla loro destinazione e nel rispetto dei diritti degli altri utenti.
2. È riservata l'applicazione di tutte le altre norme non contemplate nell'Ordinanza in oggetto, ma presenti in normative comunali, cantonali e federali.
3. Le aree possono essere videosorvegliate da parte del Comune.
4. Ogni utente è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato, sia con intenzione, sia per negligenza o imprudenza, anche se causato da persone e/o animali a lui affidati. Eventuali danni devono essere al Municipio segnalati al più tardi entro 48 ore.

Art. 5 Divieti

Nel parco giochi è vietato:

- qualsiasi comportamento contrario all'Ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi) del 3 novembre 2016
- gettare e/o abbandonare oggetti che possono rappresentare pericolo o costituire vettore d'infezione (oggetti taglienti, siringhe, ecc...)
- fumare all'interno del parco e dei campi da gioco comunali
- sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori dei appositi cestini portarifiuti
- danneggiare panchine e attrezzature presenti all'interno dell'area
- consumare bevande alcoliche e stupefacenti di qualsiasi grado
- introdurre cani e animali di qualsiasi tipo
- accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi



MUNICIPIO GRAVESANO

- l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono come pure il disturbo della pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre immissioni sonore (il Comune può autorizzare eventuali eccezioni quali attività culturali, manifestazioni, ecc.)
- trattenersi all'interno del Parco Giochi al di fuori degli orari prescritti

Art. 6 Altre disposizioni

1. Le attrezzature per il gioco presenti nel Parco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella riportata nei giochi stessi ove specificato, e comunque di età non superiore ad anni dodici.
2. l'area è destinata per sua natura alla sola circolazione pedonale con espresso divieto d'accesso e circolazione per i veicoli a motore
 - eccezione alla regola del divieto generale d'accesso e circolazione veicolare è ovviamente fatta per i mezzi di primo intervento e del servizio di manutenzione; in questi casi la circolazione potrà avvenire solo a passo d'uomo
 - la circolazione di biciclette è concessa a bambini fino ad un'età massima di dodici anni
3. il libero uso da parte dei bambini dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.
4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere l'ausilio alla Polizia o Agenzie di sicurezza per il controllo e l'osservanza delle presenti disposizioni.

Art. 7 Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con multe a partire da CHF 100.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore dal 16 luglio 2018 e abroga qualsiasi altra disposizione precedente.

Art. 9 Rimedi di diritto

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a decorrere dal 13 giugno 2018.

Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine della pubblicazione.

